

SUPSI

La situazione dei patrimoni esteri post voluntary disclosure

Ipotesi di regolarizzazione di patrimoni esteri illecitamente detenuti, alla luce dello scambio di informazioni e dello scandalo "Panama Papers", nonché esame, da un profilo civilistico-fiscale, dell'utilità delle fondazioni e dei trust regolarizzati

Data e orario

Mercoledì
15 e 22 giugno 2016
14.00-17.30

Luogo

SUPSI, Palazzo E
Via Cantonale 16e
CH-6928 Manno
Aula 309

Nel periodo post voluntary disclosure diverse sono ancora le situazioni che necessitano di una regolarizzazione. Si tratta di patrimoni ancora depositati in Svizzera e bloccati dalle banche oppure di situazioni più complesse che potrebbero essere comunque a rischio di un accertamento da parte delle preposte autorità. Recentemente è stata introdotta la non punibilità dei reati di infedele e omessa dichiarazione, nel caso in cui il debito tributario sia stato integralmente pagato per effetto del ravvedimento operoso. Considerando sia lo scambio automatico di informazioni che verrà adottato dalla Svizzera dal 01.01.2017, sia lo scandalo Panama Papers, è importante poter conoscere i rischi, ma anche le opportunità, per i contribuenti che non si sono regolarizzati con la propria autorità fiscale. Coloro che, invece, hanno aderito alla voluntary disclosure, si potrebbero trovare confrontati con delle strutture di gestione patrimoniale (fondazioni e trust), che dovrebbero perlomeno essere oggetto di riesame, da un profilo civilistico-fiscale. Ci si pone infatti la domanda a sapere se tali strutture abbiano ancora ragione d'esistere e quali siano le relative conseguenze fiscali, così come i diversi vantaggi di natura civile per il contribuente che ne vuole continuare a fare uso.

Terminata la voluntary disclosure si pongono diversi interrogativi per quei contribuenti che intendono ora regolarizzare la propria posizione con riferimento ai loro patrimoni esteri non dichiarati al fisco. Ciò soprattutto in ragione del fatto che (i) numerosi istituti bancari svizzeri richiedono ai propri clienti una conferma che gli eventuali valori patrimoniali siano stati correttamente dichiarati alle autorità fiscali nel Paese di residenza; (ii) a partire dal 01.01.2017 la Svizzera si doterà dello strumento dello scambio automatico di informazioni; (iii) le informazioni derivanti dallo scandalo Panama Papers mettono a rischio numerosi contribuenti con società offshore non dichiarate. Al momento è ancora possibile far uso dell'istituto del ravvedimento operoso che consente all'autore di omissioni o di irregolarità, di rimediare spontaneamente e di beneficiare di una riduzione delle sanzioni previste. La Legge di Stabilità per il 2015 ha apportato significative innovazioni a questo istituto. Si segnalano poi modifiche al sistema sanzionatorio amministrativo e penale (cfr. D.Lgs. n. 158/2015). L'utilizzo del ravvedimento operoso rappresenta una causa di non punibilità per talune tipologie di reati non fraudolenti (infedele e omessa dichiarazione), nei casi in cui il debito tributario sia stato integralmente pagato per effetto del ravvedimento operoso, ovvero quando la dichiarazione omessa sia

presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al secondo periodo d'imposta successivo. Alla luce di tali novità normative è importante conoscere le possibili conseguenze sanzionatorie in capo ai contribuenti che, pur non avendo aderito alla procedura di collaborazione volontaria, intendono ora regolarizzare la propria posizione fiscale con riferimento al patrimonio estero non dichiarato. Un secondo seminario vuole invece fornire gli elementi necessari per permettere agli operatori della piazza finanziaria di rilevare la permanente utilità di alcune strutture di controllo del patrimonio (fondazioni e trust) costruite prima della regolarizzazione fiscale avvenuta con la voluntary disclosure, la cui conservazione, una volta ristrutturata per affrontare il nuovo contesto di operatività, si può giustificare proprio per la capacità di soddisfare bisogni ed interessi che non potrebbero essere facilmente soddisfatti in caso di rottamazione e ricostituzione. La capacità di rilevare le utilità civilistiche, ma anche fiscali, delle strutture di controllo del patrimonio di famiglia e la conoscenza degli elementi fondamentali sui cui fondare la loro ristrutturazione sono gli elementi fondamentali nella costruzione della conoscenza necessaria agli operatori della piazza finanziaria ticinese per affrontare gli scenari della post voluntary disclosure.

1° incontro

Le possibilità e le conseguenze amministrative e penali di una regolarizzazione nell'imminenza dello scambio di informazioni

– Mercoledì 15 giugno 2016

Il panorama bancario post voluntary con riferimento ai rapporti bancari non dichiarati nel Paese di residenza del cliente

Sonia del Boca, Responsabile Wealth Planning Crossinvest SA, Lugano.

Le attuali possibilità di regolarizzazione: il ravvedimento operoso

Pierpaolo Angelucci, Dottore commercialista, Scarioni Angelucci, Studio tributario associato in Milano.

I profili penali di una regolarizzazione post-voluntary disclosure

Lucio Lucia, Avvocato, Studio legale in Milano.

Il punto sugli accordi italo-svizzeri circa lo scambio di informazioni

Giovanni Molo, Avvocato, LL.M., Socio studio Bolla Bonzanigo & Associati, Lugano.

2° incontro

Fondazioni e trust titolari di patrimoni regolarizzati:

rottamazione o ristrutturazione? – Mercoledì 22 giugno 2016

Il wealth planning nell'era post voluntary disclosure e il mutato ruolo della variabile fiscale ed i nuovi ambiti di attenzione/pianificazione sui patrimoni esteri

Renato Bortone, Avvocato, responsabile del servizio Wealth and Tax Planning di Banca Julius Baer, Lugano.

Ristrutturare si può: il disconoscimento fiscale di fondazioni e trust per il diritto tributario non implica l'inefficacia sul piano civilistico

Giuseppe Corasaniti, Professore di Diritto Tributario, Università degli Studi di Brescia, Avvocato e Dottore Commercialista, Partner Studio Uckmar Associazione Professionale, Milano.

Ristrutturare perché: privacy, tutela da creditori, incremento dell'imposta di successione e donazione e maggiore autonomia per la programmazione successoria

Valentina Ottani Sconza, Avvocato, Studio Vicari & Associati in Milano.

Ristrutturare come: il ruolo dei requisiti di validità imposti dal diritto civile italiano nella ristrutturazione dei trust esteri regolarizzati

Andrea Vicari, Avvocato, J.S.D., Dottore di Ricerca in diritto comparato, Studio Vicari & Associati in Milano.

Destinatari

Fiduciari, commercialisti, avvocati e notai, consulenti fiscali, consulenti bancari e assicurativi, dirigenti aziendali, collaboratori attivi nel settore fiscale di aziende pubbliche e private, persone interessate alla fiscalità.

Costo

CHF 350.–

Termine di iscrizione

Entro venerdì 10 giugno 2016.

Rinunce

Nel caso in cui il partecipante rinunci al corso, la fattura inerente la quota di iscrizione sarà annullata a condizione che la rinuncia sia presentata entro il termine d'iscrizione.

Chi fosse impossibilitato a partecipare può proporre un'altra persona previa comunicazione a SUPSI e accettazione da parte del responsabile.

Attestato di frequenza

Il rilascio dell'attestato di frequenza avviene solo su richiesta del partecipante.

Informazioni amministrative

SUPSI

Centro competenze tributarie

www.supsi.ch/fisco

diritto.tributario@supsi.ch



FIDUCIARI | SUISSE

La situazione dei patrimoni esteri post voluntary disclosure

iscrizione da inviare
entro **venerdì 10 giugno 2016**

Per posta SUPSI,
Centro competenze tributarie
Palazzo E, Via Cantonale 16e
CH-6928 Manno

Via e-mail
diritto.tributario@supsi.ch
Via fax
+41 (0)58 666 6176

Dati personali

Nome	Cognome
Telefono	E-mail

Indicare l'indirizzo per l'invio delle comunicazioni e l'addebito della tassa di iscrizione

Azienda/Ente	Via e N.
NAP	Località
Data	Firma